



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel. 0922 448111 - fax: 0922 31604
www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE SINDACALE

n. 23

data 24-03-2020

OGGETTO	<i>Fissazione criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta Comunale.</i>
----------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo**, in Favara, presso la sede comunale,

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - *Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;*

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in GURI n.70 del 17/03/2020 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone che *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente" [...]*
comma 5. *"Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al*

presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”.

Vista la Circolare n. 7 del 18.03.2020 “Emergenza COVID 19 – misure previste dal Decreto Legge 17.3.2020, n.1” del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Regione Siciliana che recita “... E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. “Cura Italia” che contiene alcune misure, prevalentemente di carattere economico, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19. Il medesimo decreto legge contiene inoltre alcune norme che coinvolgono gli enti locali, che si ritiene utile riepilogare qui di seguito: [...] fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. In relazione alle suddette disposizioni, per quelle aventi carattere finanziario-contabile è pacifica la loro automatica applicazione nel territorio regionale, in forza del rinvio dinamico operato con l'art. 1, lett. “i”, della l.r. 11.12.1991, n.48”:

Vista la Prima nota di lettura sulle principali norme di interesse degli Enti Locali - Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19” e, in particolare, la parte B - Norme relative agli amministratori locali, punto 12 - Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane (art. 73 commi 1 e 3) in base alla quale “I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Va sottolineato come – nella sua formulazione finale – la norma lasci ampia discrezionalità – all'ente locale su come disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del Consiglio, dove previsto, o dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita “adeguata pubblicità” delle sedute”;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento delle sedute collegiali anche in modalità di videoconferenza e teleconferenza;

Ritenuto pertanto che la Giunta Comunale possa riunirsi anche in modalità di videoconferenza tale da consentire la possibilità a uno o più dei componenti ed al Segretario comunale (o suo vice) di partecipare a distanza dalla sede comunale;

Considerato che il comune di Favara non ha regolamentato la modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;

Ritenuto potersi adottare specifico provvedimento che fissi i criteri per le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

DETERMINA

1) Di approvare le seguenti modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza:

a. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede

dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Anche il Segretario comunale o, in sua assenza, il vice Segretario, può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui all'art.97 TUEL in remoto mediante l'utilizzo dei predetti strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza.

La seduta della Giunta può essere tenuta completamente in videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

b) il Sindaco può convocare la giunta municipale con mezzi elettronici e ha facoltà di escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta. Alla convocazione è allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.

La seduta di Giunta svolta con la modalità "a distanza" si intende svolta nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, nell'ora in cui il Segretario comunale accerta che si è composto il collegio deliberante.

c) Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, webconference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

d) Le proposte di Giunta predisposte dai responsabili devono essere preventivamente inviate a mezzo mail ai componenti della Giunta (almeno due ore prima della seduta) munite di pareri e della eventuale ulteriore documentazione necessaria alla discussione.

e) Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento videoconferenza:

- garantisca al Presidente e al Segretario comunale la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in video o teleconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consenta a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

f) L'avvio della chat all'intero della piattaforma di videoconferenza è effettuato dal Sindaco, il quale connette per primo il Segretario comunale al fine della verifica preliminare del quorum strutturale;

La seduta "a distanza" è dichiarata aperta e valida dal Sindaco dopo aver constatato, con l'assistenza del Segretario comunale, che risultano collegati e confermano la presenza in chat almeno la metà più uno dei componenti della Giunta:

Nei verbali, in premessa, sarà dato atto della modalità telematica di seduta.

Aperta la seduta, il Segretario comunale identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti.

Il Sindaco pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. Il Segretario comunale verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi.

Il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese per appello nominale.

Le deliberazioni assunte nella seduta "a distanza" sono sottoscritte in modalità digitale dal Sindaco, dall'assessore anziano e dal Segretario comunale e trasmessi alla Segreteria comunale per la pubblicazione.


2) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Sistemi Informatici di provvedere a tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui ai superiori punti e supportare in tal senso la Segreteria comunale, in particolare in fase di prima attivazione della modalità telematica;

3) **Di dare mandato** al Servizio Sistemi Informatici di provvedere alla conservazione presso un conservatore certificato ed accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) delle deliberazioni così adottate, così come previsto dalla normativa vigente;

4) **Di Trasmettere** il presente atto agli Assessori, ai Responsabili di Area e al Segretario comunale;

5) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'albo *on line* dell'Ente, e per estratto nella sezione Atti pubblici L.R. 11/2015, e nella sezione Amministrazione trasparente.

Favara, 24 marzo 2020



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data


Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI!

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **26 MAR, 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio